



Decreto Dirigenziale n. 27 del 25/03/2013

A.G.C. 20 Assistenza Sanitaria

Settore 8 Settore tecnico amm.vo provinciale Caserta - A.G.C. 20

Oggetto dell'Atto:

REGOLAMENTO (CE) N. 853/2004 - ALLEGATO III SEZIONE IX - SOSPENSIONE TEMPORANEA DECRETO DIRIGENZIALE N. 65/SAN./STAP-CE DEL 25/05/2007 - DITTA "CASEIFICIO LA TORRE PIETRO DI LA TORRE ANNA & C. SNC" - COMUNE DI CELLOLE.

IL DIRIGENTE

PREMESSO

- che con decreto dirigenziale n. 1095/SAN./STAP-CE del 25/11/2002 è stato confermato il numero di riconoscimento CE **15/398** alla ditta “**Caseificio La Torre Pietro di La Torre Antonio & C. Snc**” con sede operativa in Cellole, Località Campofelice per la produzione e commercializzazione di mozzarella e ricotta;
- che con decreto dirigenziale n. 65/SAN./STAP-CE del 25/05/2007 è stata autorizzata la variazione della ragione sociale alla suindicata ditta da “**Caseificio La Torre Pietro di La Torre Antonio & C. Snc**” a “**Caseificio La Torre Pietro di La Torre Anna & C. Snc**” e del legale rappresentante nella persona della Sig.ra La Torre Anna con la conferma del numero di riconoscimento **15/398** per la produzione e commercializzazione di mozzarella e ricotta;

PRESO ATTO

- della nota prot. n. 228 del 22/03/2013 con la quale il Responsabile dell' Ambito Operativo n°5 del Servizio Veterinario di Igiene degli Alimenti di O.A. - IAOA - Dipartimento di Prevenzione dell' A.S.L. Caserta, ha trasmesso la richiesta di interruzione volontaria e temporanea di mesi sei dell'attività produttiva del proprio opificio, formulata dal legale rappresentante della ditta “*de quo*” con il numero di riconoscimento **15/398**;

RITENUTO

- di dover procedere all'adozione del provvedimento di sospensione temporanea del numero di riconoscimento **15/398** assegnato alla succitata ditta, come richiesto dal legale rappresentante Sig.ra La Torre Anna;

TENUTO CONTO

- della delibera della Giunta Regionale n. 377 del 31/07/2012 che stabilisce che la sospensione dell'attività in uno stabilimento non può superare i 12 mesi, pena la revoca del riconoscimento e che la riattivazione dell'attività entro il predetto termine massimo è subordinata al rilascio di formale parere favorevole del Servizio Veterinario dell' ASL competente;

VISTO

- l'art. 4 del Regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento Europeo e del Consiglio che stabilisce norme specifiche in materia di igiene per gli alimenti di origine animale;

VISTO

- l'art. 114 del D. L.vo n. 112 del 31 Marzo 1998 che conferisce alle Regioni e Province Autonome tutte le funzioni e i compiti amministrati in tema di sanità veterinaria, salvo quelli espressamente mantenuti dallo Stato;

VISTO

- il D.P.C.M. del 26 Maggio 2000 ad oggetto: Individuazione delle risorse umane, finanziarie, strumentali ed organizzative da trasferire alle Regioni in materia di salute umana e sanità veterinaria, ai sensi del titolo IV, capo I, del D. L.vo n. 112/98;

VISTA

- la deliberazione della Giunta regionale n. 3466 del 06/06/2000 con la quale sono stati attribuiti, in attuazione del D. L.vo n. 29/93, ai dirigenti delle Aree Generali di Coordinamento tutti i compiti, compresa l'adozione di atti che impegnano l' Amministrazione verso l'esterno, di attuazione degli obiettivi e dei programmi definiti con gli atti di indirizzo adottati dagli Organi di Governo ed analiticamente indicati nella delibera stessa;

VISTA

- la circolare n. 5 in data 12/06/2000 dell' Assessore alle Risorse Umane in ordine alle procedure attuative della soprarichiamata deliberazione della Giunta Regionale n. 3466 del 03/06/2000;

ALLA STREGUA dell'istruttoria compiuta dall'Unità Organica Operativa Veterinaria nonché della espressa dichiarazione di regolarità della stessa, resa dal funzionario responsabile della relativa posizione organizzativa;

DECRETA

per le motivazioni di cui in premessa, che qui si intendono integralmente riportate e trascritte:

- di **prendere atto** della nota prot. n. 228 del 22/03/2013 con la quale il Responsabile dell' Ambito Operativo n°5 del Servizio Veterinario di Igiene degli Alimenti di O.A. - IAOA - Dipartimento di Prevenzione dell' A.S.L. Caserta, ha trasmesso la richiesta di interruzione volontaria e temporanea di mesi sei dell'attività produttiva del proprio opificio, formulata dal legale rappresentante della ditta “**CASEIFICIO LA TORRE PIETRO di LA TORRE ANNA & C. SNC**” (P.Iva 01897660617) con il numero di riconoscimento **15/398**;
- di **sospendere** temporaneamente, per un periodo non superiore ai 12 mesi dalla data di notifica del presente decreto, il numero di riconoscimento **15/398** attribuito alla ditta ““**CASEIFICIO LA TORRE PIETRO di LA TORRE ANNA & C. SNC**” con stabilimento sito in Cellole Località Campofelice avente come attività la produzione e la commercializzazione di mozzarella e ricotta;
- di **notificare** il presente decreto, per il tramite del Servizio veterinario dell' ASL Caserta, alla ditta “**Caseificio La Torre Pietro di La Torre Anna & C. Snc**” e di inviare copia dello stesso all'A.G.C. n. 20 Assistenza Sanitaria, al Settore veterinario Regionale e al B.U.R.C. per la relativa pubblicazione.

dott. Giampaolo Paudice